


Associazione delle aziende di sicurezza ticinesi



STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE

I. Nome, posizione, e scopo

Art.1 Nome:

Nel rispetto dell' Art.60ff. del Codice Civile Svizzero, si è costituita l'Associazione delle Aziende di Sicurezza Ticinesi.

Art.2 Sede:

L'associazione esiste fin dalla sua fondazione il 01.01.2017 ed ha sede ha Bellinzona Cantone Ticino (indirizzo)

Art.3 Scopo:

L'associazione ha come missione di:

- a) proteggere gli interessi professionali, sociali ed economici dei suoi membri;
- b) promuovere attraverso la comunicazione reciproca, un'approfondita collaborazione e il sostegno professionale, il senso di appartenenza e un comportamento leale rispetto alla concorrenza.
- c) promuovere un'instruzione di formazione professionale e di conseguenza esaminare le persone;
- d) scambio di esperienza e agevolare l'intensificazione di rapporti con le società di sicurezza nazionali ed esteri.

II: appartenenza

Art.4 membro:

Come membro può essere aggiunto

- §) Persona per il Consiglio di amministrazione
- a) società, o persona che offre servizi di sicurezza
 - b) società, o persona nel campo di investigazione privata e investigazione di negozi.
 - c) società, che impiega personale di sicurezza
 - d) commercio all'ingrosso, produttore del settore accessori speciali

Membro gratuito:

- e) Persona nel Consiglio di amministrazione
- f) Fondatore/trice d'associazione
- g) esperto/a
- h) i benefattori

III. Accettazione, dimissioni, espulsione, contributi

Art.5 Accettazione:

La richiesta di ammissione deve essere inviata per iscritto al/alla Presidente dell'Associazione. Il Direttivo può rifiutare la domanda di adesione senza alcuna spiegazione.

Un candidato o una candidata secondo l'Art. 4 lit. a) o b) - deve dimostrare che lui o lei risponda ampiamente alle norme legislative vigenti (legge sulla polizia e obblighi dell'associazione). Il Direttivo decide se il richiedente viene ammesso. La decisione è definitiva.

Art.6 Dimissioni:

Il socio può recedere dall'Associazione, per la fine di ogni anno civile, con preavviso di tre mesi, mediante comunicazione scritta, da inviare al/alla Presidente dell'Associazione.

Art.7 Espulsione:

Il Consiglio di amministrazione dell'associazione può escludere un membro che non soddisfi la reputazione di associazione, nonché gli obblighi di promemoria in arrivo.

Art.8 Contributi:

I membri dimissionari o espulsi, non hanno diritto alla restituzione dei contributi annuali già versati. La responsabilità dei contributi è limitata al tempo di loro appartenenza. Ogni richiesta di adesione comporta una tassa anche in caso di rifiuto. Non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

IV. Diritti e obblighi

Art.9 Diritto di voto:

Ogni socio registrato - escluso i membri che non versano la quota sociale - art. 4 lit g e h - ha diritto di parola in occasione dell'Assemblea Generale.

Art.10 contributo annuale:

Ogni socio registrato - escluso i membri che non versano la quota sociale - art. 4 lit g e h - deve pagare un contributo annuale che viene stabilito dall'Assemblea Generale.

V. Organizzazione e gestione

Art.11 organi:

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale
2. il Consiglio d'amministrazione
3. I revisori dei conti

Art.12 Assemblea Generale:

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio d'amministrazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal/dalla Presidente o su richiesta di 1/3 dei membri, mediante avviso scritto da inviare con lettera sigillata, per fax o per e-mail almeno 14 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve specificare l'ordine del giorno (Traktandenliste).

Art.13 Quorum:

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Art.14: Competenze

1. Approvazione del rapporto annuale, protocolli e bilanci;
2. Approvazione della relazione annuale del revisore dei conti e il discarico al Direttivo;
3. Elezione del Presidente o della Presidente del Direttivo e dei revisori della contabilità;
4. Fissare la quota dei contributi dei soci;
5. La decisione su eventuali ulteriori proposte.

Art.15: Presiedere l'Assemblea Generale:

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o dalla Presidente, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio.

Art.16 votazione:

L'Assemblea Generale prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti. In caso di parità di voto sarà decisivo il voto del Presidente o della Presidente.

Art.17 Consiglio d'amministrazione:

Il Consiglio d'amministrazione è composto dal/dalla Presidente e almeno altri due membri. Costoro possono essere rieletti dopo il termine di due anni. Oltre al/alla Presidente, il Consiglio assegna le varie cariche e nomina specialmente il Segretario, il Tesoriere o il cassiere e la persona legittimata alla guida operativa dell'Associazione. Inoltre, stabilisce il diritto di firma.

Art.18 Presidente / Presidente:

Il/la Presidente, legale rappresentante dell'Associazione verso l'esterno, ha il diritto di firma individuale giuridicamente vincolante; supervisiona il corso degli affari dell'Associazione; raduna il Direttivo in caso di necessità. In casi urgenti ha il diritto di chiedere approvazione attraverso lettera circolare.

Art.19 Segretario/segretaria

Il Segretario o la Segretaria cura il registro dei soci e si occupa della corrispondenza.

Art.20 Cassiere:

Il Cassiere o la Cassiera è responsabile per le transazioni monetarie. Esegue correttamente la contabilità e presenta all'Assemblea Generale il bilancio. Deve permettere controlli in qualsiasi momento ai revisori dei conti; concedere il diritto di visionare i libri contabili, il denaro contante e le ricevute di pagamento. Lui o lei esegue la firma autorizzata a due con il Presidente o del Presidente.

Art.21 Revisore dei conti:

Il compito dei revisori dei conti è delegato dal Direttivo ad amministratori fiduciari selezionati. Essi possiedono il diritto di supervisionare sempre l'attività del cassiere.

Protocollo art.22:

Un membro del Direttivo redige il verbale dell'Assemblea Generale ed esegue le riunioni del Direttivo tenendo protocollo delle decisioni.

Art.23 Quorum:

Il Direttivo può deliberare validamente se la maggioranza dei membri è presente. In caso di parità decide il voto del/della Presidente.

Art.24 spese:

Ai membri del Direttivo e agli altri membri che svolgono compiti affidati dall'associazione verranno rimborsati i relativi costi, previa consegna della ricevuta o della fattura pagata, dal cassiere.

Art.25 Competenza finanziaria:

Il/la Presidente ha il diritto di disporre delle spese di una tantum fino a CHF 1000.-- e il Consiglio d'amministrazione di una tantum fino a Fr. 1500.-- che non sono inclusi nel budget annuale.

Art.26 Responsabilità:

Per tutti gli obblighi dell'Associazione ne corrispondono esclusivamente i beni dell'Associazione. Qualsiasi responsabilità personale dei membri dell'Associazione è esclusa.

VI. Finanziario**Art.27 entrate:**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tasse amministrative;
- b) contributi dei membri;
- c) tasse di esame;
- d) istruzione e formazione professionale;
- e) donazioni

Art.28 uscite:

Dopo la risoluzione dell'Assemblea generale e del Direttivo secondo l'Art.25 dello Statuto.

VII. Scioglimento**Scioglimento Art.29:**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo in una Assemblea Generale convocata a questo scopo, con almeno i 2/3 di voto dei membri presenti. In mancanza di risoluzione di scioglimento si può, su decisione di maggioranza, esigere che entro 4 settimane sia convocata una nuova assemblea generale nella quale la maggioranza semplice dei voti dei membri sarà decisiva.

Art.30 beni:

In caso di scioglimento, dev'essere nominata una commissione di liquidazione. Sull'utilizzazione dei beni rimanenti decide un'Assemblea Generale finale. Un riflusso dei beni dall'attività dell'Associazione ai membri è esclusa.

Art.31 entrata in vigore:

Gli Statuti di cui sopra sostituiscono le leggi precedenti e entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Basilea, 01.01.2016

Il Presidente L'attuario

Toni Casagrande

Segretario

Olivier Ducarre

Membro dell'Associazione Svizzera di sicurezza associazioni di categoria (SVSBV)